



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 106 DEL 30/11/2013

OGGETTO: Imposta municipale unica - determinazione delle aliquote per l'anno 2013.

L'anno 2013, addì 30 del mese di novembre, alle ore 11:30 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria urgente di 2° convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Sig. LEONARDO LANDOLFO, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'atto della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 17 e assenti, sebbene invitati, 4 come segue

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARCH. PALASCIANO ROBERTO	X	
LANDOLFO LEONARDO	X	
RUCCO COSIMO	X	
MACI VINCENZO	X	
GUERRIERI PASQUALE POMPILIO	X	
MONASTERO TONIO	X	
CASTRIGNANO' ATTILIO		X
SIRSI ANGELO FRANCESCO	X	
VERGARI UGO ROBERTO	X	
RENIS GIUSEPPE	X	
RIZZO GIORGIO EMILIO RAFFAELE	X	
CALLIARI RITA		X
MACI MARIO	X	
SCHIAVONE ALESSANDRA	X	
MINELLI CARLO MARIA VITTORIO		X
FINA ALFREDO PAOLO	X	
PALMARIGGI POMPILIO ROSARIO		X
MONTICCHIO ANTONIO	X	
COMO POMPILIO MASSIMO	X	
CATAROZZOLO CONCETTA M. ROSARIA	X	
DELL'ATTI Emanuele	X	

Partecipa, il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula dell'assessore alle finanze, P.I. Pasquale Pompilio Guerrieri;

Sentita la proposta di emendamento del Consigliere Rucco di sopprimere nella proposta deliberativa, nella parte relativa all'agevolazione per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti, il criterio” *(che) il parente in linea retta (sia) dev'essere intestatario delle utenze di servizio dell'abitazione*”;

Dato atto che messa ai voti la proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Rucco viene approvata all'unanimità dai 17 consiglieri presenti votanti e proclamati;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Renis, Monticchio, Rucco, Fina, Como e Guerrieri, come da resoconto integrale che viene inserito in allegato al presente atto;

Visto il d. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta municipale propria;

visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del d. Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del d. Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

viste altresì tutte le disposizioni del d. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della legge 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

visto altresì l'art. 52 del d. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del d. Lgs 23/2011;

rammentati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del d. Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 - bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del d.P.R. 917/1986, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9 - bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale

e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; la detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

esaminata altresì la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

visto l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013 – Supplemento ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"*, che prevede:

- **Art. 1: abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con D.L. 21 maggio 2013, n. 54, cioè per abitazioni principali non di lusso (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali;**

- **Art. 2: altre disposizioni in materia di IMU.**

1. *Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno; (omissis)*

4. *Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.*

5. *Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal*

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

- Art.2-bis: applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- Art.3: Rimborso ai comuni del minor gettito IMU.

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le aliquote di imposta e le tariffe relative ai loro tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 102/2013 che così dispone: *“per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

visti:

- il comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2013 al 30 giugno 2013;
- il comma 1 dell'art. 8 del decreto legge n. 102 del 31.08.2013, pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31.08.2013, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 novembre 2013;

considerato che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Campi Salentina, subiscono nell'anno 2013 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011, al fondo di solidarietà comunale;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06% (unovirgolazeroeipercento), con un aumento dello 0,2% (zerovirgoladuepercento) rispetto al 2012;

di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote già deliberate per l'anno 2012:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4% (zerovirgolaquattroper cento);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;
- aliquota prevista per per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86% (zerovirgolaottantaseiper cento);

ritenuto altresì di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

rilevata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 - bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, cioè per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini della regolamentazione della presente agevolazione si propongono i seguenti criteri:

- che il parente in linea retta entro il primo grado abbia la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di agevolazione;
- di non prevedere alcun limite ISEE ai fini della concessione dell'agevolazione;
- che il soggetto passivo dell'imposta possa usufruire dell'agevolazione per una sola unità immobiliare e relative pertinenze;
- che il soggetto passivo provveda a presentare al Comune apposita dichiarazione entro i termini di presentazione delle dichiarazioni Imu 2013 (30 giugno 2014);

dato atto che al fine di assicurare il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione della suddetta agevolazione, sarà attribuito ai comuni medesimi un contributo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 2013 n. 124;

considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

visto il comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 102/2013 che così dispone: *“per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente;

visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visto lo Statuto comunale;

Sentita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Como;

Dato atto che si sono allontanati dall'aula i consiglieri Catarozzolo, Dell'Atti e Rucco ed è rientrato il Consigliere Calliari. Presenti n. 15

Con n. 10 voti favorevoli (maggioranza), n. 5 voti contrari (Como, Fina, Monticchio, Renis e Calliari) , resi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e proclamati,

DELIBERA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso;

2) di determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,06% (unovirgolazeroiseipercento), con un aumento dello 0,2% (zerovirgoladuepercento) rispetto al 2012;

di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote già deliberate per l'anno 2012:

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4% (zerovirgolaquattropercento);

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;

- aliquota prevista per per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86% (zerovirgolaottantaseipercento);

3) di equiparare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini della regolamentazione della presente agevolazione si adottano i seguenti criteri:

- il parente in linea retta entro il primo grado deve avere la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di agevolazione;
- di non prevedere alcun limite ISEE ai fini della concessione dell'agevolazione;

- che il soggetto passivo dell'imposta usufruisca dell'agevolazione per una sola unità immobiliare e relative pertinenze;
- che il soggetto passivo provveda a presentare al Comune apposita dichiarazione entro i termini di presentazione delle dichiarazioni Imu 2013 (30 giugno 2014);

4) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di pubblicare entro il 9 dicembre 2013 la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Campi Salentina, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 102/2013, ai fini dell'acquisizione della relativa efficacia.

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 12 voti favorevoli (maggioranza + Calliari e Renis) e n. 3 voti contrari (Monticchio, Como e Fina), resi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e proclamati,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale il resoconto stenotipografico.

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Vincenzo COLUCCI

Campi Salentina, **26/11/2013**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Vincenzo COLUCCI

Campi Salentina, **26/11/2013**

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
f.to Sig. LEONARDO LANDOLFO

Il Segretario Generale
f.to Dott. Angelo Caretto

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 03/12/2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 03/12/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Angelo Caretto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

Il Segretario Generale
Dott. Angelo Caretto

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 30/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Angelo Caretto

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

☐ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 03/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Angelo Caretto